

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17.12.2018

Indice

TITOLO 13

DISPOSIZIONI PRELIMINARI3 Art. 1 – Contenuto del Regolamento3 Art. 2 - Consiglieri comunali4 Art. 3 - Prima seduta del Consiglio4 Art. 4 - Primi adempimenti del consiglio4 TITOLO II5 **GRUPPI CONSILIARIS** Art. 5 – Composizione5 Art. 6 – Costituzione5 Art. 7 - Presa d'atto del Consiglio5 Art. 8 - Conferenza dei Capi-gruppo5 TITOLO III6 **COMMISSIONI CONSILIARI6** Art. 9 – Commissioni consiliari6 Art. 10 - Funzionamento delle commissioni6 TITOLO IV7 ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO7 Art. 11 - Sede riunioni7 Art. 12 – Sessioni7 Art. 13 – Convocazione 7 Art. 14 – Numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione8 Art. 15 - Seduta seconda convocazione8 Art. 16 - Ordine del giorno9 Art. 17 - Pubblicità e segretezza delle sedute9 TITOLO V10 **DISCUSSIONE E VOTAZIONE10** Art. 18 - Ordine durante le sedute10 Art. 19 - Tumulto in aula10 Art. 20 - Comportamento del pubblico 10

Art. 21 - Ammissione di funzionari in aula 10

Art. 22 - Prenotazione per la discussione11

- Art. 23 Svolgimento interventi11
- Art. 24 Durata interventil1
- Art. 25 Questioni pregiudiziali e sospensive11
- Art. 26 Fatto personale12
- Art. 27 Udienza conoscitive12
- Art. 28 Emendamento per la modifica delle proposte di Deliberazione 12
- Art. 29 Dichiarazione di voto13
- Art. 30 Verifica numero legale13
- Art. 31 Votazione13
- Art. 32 Irregolarità nella votazione 14
- Art. 33 Esito delle votazioni14
- Art. 34 Verbalizzazione 15
- Art. 35 Segretario Incompatibilità 15
- Art. 36 Sanzioni disciplinari15

TITOLO VI17

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI17

- Art. 38 Diritto all'informazione dei Consiglieri17
- Art. 39 Interrogazioni 17
- Art. 40 Risposta alle interrogazioni17
- Art. 41 Interpellanze18
- Art. 42 Svolgimento delle interpellanze 18
- Art. 43 Mozioni e proposte di ordini del giorno 18
- Art. 44 Svolgimento delle mozioni19
- Art. 45 Emendamenti alle mozioni19
- Art. 46 Votazione delle mozioni19

TITOLO VIII20

DISPOSIZIONI FINALI20

- Art. 47 Rinvio alla normativa vigente20
- Art. 48 Entrata in vigore20

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

1) Il presente Regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art.38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Consiglieri comunali

- 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio

- 1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
- 2. L'avviso di convocazione è comunicato/trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.
- 3. L'avviso di convocazione verrà notificato ai consiglieri presso il proprio domicilio.

Art. 4 - Primi adempimenti del consiglio

- 1. Nella prima seduta, convocata ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio, presieduto dal Sindaco, procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti;
- eventuale elezione del Presidente del Consiglio, come previsto dallo Statuto all'art. 10.
- 2. Il Consiglio Comunale prende quindi atto dell'intervenuta nomina del Sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta dal medesimo nominati, tra cui un vice Sindaco.
- 3. Si proseguono quindi i lavori consiliari effettuando l'elezione della prevista Commissione elettorale comunale e procedendo ad ogni altro adempimento di rilevanza regolamentare e normativa, tra cui l'elezione della Commissione per l'aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici Popolari.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Composizione

- 1. I Consiglieri comunali si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti ed eleggono il loro Capogruppo.
- 2. Ciascun Gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
- 3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nei precedenti commi, debbono far prevenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo o d'indipendenza.
- 4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far prevenire la dichiarazione di cui al precedente comma, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga, alla Segreteria del Comune.

Art. 6 - Costituzione

- 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella lista, il maggior numero di preferenze.
- 2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 7 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8 - Conferenza dei Capi-gruppo

- 1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale (se eletto), ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di uno o più argomenti che si ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
- 2. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
- 3. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 – Commissioni consiliari

- 1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
- 2. Dette commissioni sono composte unicamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
- 3. La deliberazione istitutiva definisce poteri, funzioni, durata, nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione, nonché la regolamentazione del suo funzionamento.

Art. 10 - Funzionamento delle commissioni

- 1. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle stesse, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il presidente definisce l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori della commissione.
- 3. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte dal componente designato dal presidente in seno alla commissione stessa.
- 4. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 11 - Sede riunioni

- 1.- La sede delle adunanze del Consiglio Comunale è sita presso l'edificio storico denominato Ex Municipio in Caldiero, Piazza Vittorio Veneto.
- 2.- Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che le adunanze si tengano in luoghi diversi, purché sia data opportuna comunicazione e pubblicità nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per la convocazione.

Art. 12 - Sessioni

- 1.- Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione. Ogni altra sessione è straordinaria.
- 3. Il Consiglio Comunale deve essere riunito in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4.- Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto), pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 13 - Convocazione

- 1. La convocazione del Consiglio Comunale, completa di ordine del giorno, va disposta dal Sindaco (o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto) con avvisi scritti inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata dei singoli Consiglieri. A tal fine il Comune provvederà a fornire a proprie spese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai Consiglieri che ne sono sprovvisti.
- 2. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata all'ufficio segreteria dell'Ente.
- 3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare le persone alle quali vanno consegnati gli avvisi.
- 4. Nei casi eccezionali di consegna dell'ordine del giorno presso il domicilio del consigliere il personale incaricato deve presentare all'ufficio segreteria del Comune, la relata della stessa a prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.
- 5. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per la seduta, come previsto dall'art. 16 comma 5 dello Statuto. Nel calcolo di tale termine il giorno di consegna (dies a quo) non si computa, mentre va computato il giorno della seduta (dies ad quem).
- 6. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 7. Sia per le sedute ordinarie che per le sedute straordinarie la documentazione relativa alle pratiche da trattare iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Il calcolo dei giorni viene effettuato come da comma 5.
- 8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato sul sito istituzionale del comune almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 14 – Numero legale per la validità delle sedute di prima convocazione

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, compreso il Sindaco. Se il numero dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, è dispari il calcolo della metà va arrotondato al valore intero più prossimo.
- 2. Nel caso di mancanza del numero legale nella seduta di prima convocazione il Consiglio si intende validamente costituito in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Anche in tal caso, se il numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, è dispari, il calcolo viene effettuato con riferimento al valore intero più prossimo.
- 3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15 - Seduta seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.
- 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco (o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto). Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.

Art. 16 - Ordine del giorno

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 12.
- 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri (arrotondato per difetto), le questioni da esse sottoposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 18 - Ordine durante le sedute

- 1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco (o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto) e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 19 - Tumulto in aula

- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 20 - Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco (o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto) non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
- 3. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) può disporre lo sgombero dell'aula di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio e annotata nel verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 21 - Ammissione di funzionari in aula

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano loro informazioni o quant'altro necessario. Possono altresì essere invitati consulenti professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco e dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 22 - Prenotazione per la discussione

- 1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente del Consiglio Comunale e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti. Tali interventi, qualora concessi, salvo casi particolari, si tengono alla fine della seduta e non rientrano nelle verbalizzazioni.

Art. 23 - Svolgimento interventi

- 1. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale) concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
- 2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco (o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto).

Art. 24 - Durata interventi

- 1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco (o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto).
- 2. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capogruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
- 3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, salvo la formulazione di domande brevi e concise di chiarimento.
- 4. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine del giorno, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
- 5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 6. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale) richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata sopra indicata. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 25 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento venga ritirato senza che si

proceda alla discussione, o, se già discusso, alla votazione.

- 2. Il Consigliere può inoltre motivatamente chiedere, anche nel corso della discussione, che la stessa venga rinviata ad altra adunanza o al verificarsi di determinate scadenze (questione sospensiva).
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contro ed uno solo a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 26 - Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale essere censurato nella propria condotta e anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni e dichiarazioni contrarie o diverse da quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di 10 minuti.

Art. 27 - Udienza conoscitive

- 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
- 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato al relatore con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 28 - Emendamento per la modifica delle proposte di Deliberazione

1. Il Consigliere può proporre la modifica di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno previa presentazione di un emendamento al Sindaco (o al Presidente del Consiglio se

- eletto) ed al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Il segretario Comunale ne cura in via d'urgenza l'istruttoria affidandola ai funzionari competenti.
- 2. I termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio sono stabiliti dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- 3. L'emendamento dovrà essere inserito, corredato dai pareri necessari, nella documentazione entro l'inizio della seduta.
- 4. Il Consigliere proponente può illustrare il proprio emendamento nell'ambito del tempo concesso per gli interventi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
- 5. La proposta di emendamento, qualora ritenuta tecnicamente ammissibile, è messa ai voti dal Presidente del Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 33.
- 6. Qualora la proposta di emendamento emerga nel corso della discussione e non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sarà facoltà del Presidente del Consiglio porla in votazione, previa acquisizione seduta stante del parere di conformità tecnica della proposta stessa formulato dal Segretario Comunale nell'ambito delle proprie competenze.
- 7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 29 - Dichiarazione di voto

- 1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando chiara e succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 30 - Verifica numero legale

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta di un solo Consigliere.
- 4. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto), ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
- 2. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 31 - Votazione

- 1. Il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale) pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimersi prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti.
- 2. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco (o Presidente del Consiglio Comunale se eletto).
- 3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da

deporsi in apposita urna. Terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

- 4. Ogni proposta comporta distinta votazione.
- 5. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica (emendamenti) presentate dai Consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Regolamento. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso con le eventuali modificazioni approvate;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica (emendamenti) presentate dai Consiglieri con gli emendamenti presentati nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni (emendamenti), sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 32 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto), su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 33 - Esito delle votazioni

- 1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta viene determinata mediante arrotondamento matematico al valore intero più prossimo.
- 2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione escono dalla sala consiliare prima della votazione stessa e non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
- 4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale) conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Art. 34 – Verbalizzazione

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i nominativi dei consiglieri presenti e assenti, punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Debbono altresì indicare i nominativi dei componenti che si sono astenuti.
- 2. Il dibattito consiliare delle sedute può essere integralmente registrato su supporto audio, magnetico e digitale, con modalità tecniche che garantiscano l'autenticità e l'integrità della registrazione stessa. La trascrizione delle sedute consiliari effettuata attraverso l'utilizzo dei supporti contenenti le riproduzioni audio può essere utilizzata per la verbalizzazione della seduta da parte del Segretario Comunale.
- 3. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle audio-registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
- 4. Ogni Consigliere è individualmente responsabile per le opinioni e le affermazioni fatte durante le riprese audio.
- 5. Ad ogni soggetto non autorizzato dal Sindaco (o dal Presidente del Consiglio se eletto) è fatto divieto di effettuare riprese in audio e/o video delle sedute del Consiglio.
- 6. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri e l'eventuale documentazione illustrata in seduta vengono allegati al verbale di deliberazione quando gli interessati ne facciano espressa comunicazione al Presidente, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale verbalizzante prima dello scioglimento della seduta consiliare.

Art. 35 - Segretario – Incompatibilità

- 1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 36 - Sanzioni disciplinari

- 1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco (o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto).
- 2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) può proporre al Consiglio Comunale l' esclusione dall'aula per tutto il tempo della seduta del Consigliere richiamato. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco (o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto) può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o

lisordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.	

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 38 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune tutte le notizie, documenti e le informazioni in loro possesso, nello stato in cui sono disponibili, utili all'espletamento del mandato.
- 2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla presentazione della richiesta, anche verbale, al Segretario Comunale o, in sua assenza, ai suoi collaboratori e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i Consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione, richiedendoli all'ufficio segreteria.
- 3. In ogni altro caso, previa domanda scritta avente comunque per oggetto argomento inerente all'espletamento del mandato, il Segretario Comunale o, in sua assenza, il responsabile dell'ufficio concorda con i Consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti e per il rilascio di copie.
- 4. Il rilascio ai Consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto; comunque non verranno rilasciate gratuitamente copie di elaborati grafici e di atti la cui riproduzione sia, a giudizio del Sindaco, particolarmente onerosa per il Comune.
- 5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

Art. 39 – Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
- 3. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il terzo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
- 4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Art. 40 - Risposta alle interrogazioni

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono

atto e si riservano di dare risposta all'interrogazione nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni da quello di presentazione.

- 2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 3. La replica non può aver durata superiore a cinque minuti.
- 4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.
- 6. Il Sindaco o suo delegato conclude la discussione.

Art. 41 – Interpellanze

- 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 42 - Svolgimento delle interpellanze

- 1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un suo delegato, l'interpellante ha diritto di esporre , in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 43 - Mozioni e proposte di ordini del giorno

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.
- 2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.
- 3. L'ordine del giorno è assimilato proceduralmente alla mozione e consiste in una proposta di deliberazione che impegna l'Amministrazione Comunale su un determinato argomento. Per il suo esame deve essere munito dei necessari pareri da parte degli uffici competenti prima di essere esaminato dal Consiglio stesso.

Art. 44 - Svolgimento delle mozioni

- 1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, i Consiglieri. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 5. Il Sindaco o suo delegato conclude la discussione.

Art. 45 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 46 - Votazione delle mozioni

- 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 e succ. Modifiche.

Art. 48 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore il 01/01/2019.